

Da tali modifiche, secondo la relazione tecnica, deriverebbero nel triennio oneri — comprensivi di quelli già in atto — per complessivi 1.268 milioni di euro e maggiori entrate per un totale di 1.236 milioni di euro.

Gli oneri sono connessi ad una parte fissa per compensi ed indennità ai concessionari (705 milioni, importo che non si discosta sostanzialmente da quello derivante dalla legislazione vigente), ad un maggior aggio ai concessionari stessi coerente con gli obiettivi di incasso dei primi due esercizi (303 milioni), nonché infine a 260 milioni di euro destinati alla restituzione, negli esercizi 2003 e 2004, delle somme di pari entità che gli agenti della riscossione debbono corrispondere nel 2002 quale anticipazione degli introiti relativi agli obiettivi di incremento delle riscossioni per i primi due esercizi.

Le maggiori entrate derivano (art. 3 comma 13) da maggiori accertamenti per 146 milioni di euro nel 2002, 635 nel 2003 e 455 nel 2004, cui deve provvedere l’Agenzia delle entrate: a tal fine, la Scuola superiore dell’economica e delle finanze deve realizzare un programma straordinario di qualificazione, riqualificazione e formazione del personale del Ministero e delle Agenzie fiscali “attraverso adeguata reingegnerizzazione dei propri processi produttivi” per l’immediato potenziamento dell’attività di accertamento fiscale e di contrasto dell’economia sommersa. La relativa spesa non è peraltro quantificata ed è coperta utilizzando le risorse già allocate nello stato di previsione del Ministero dell’economia quali spese generali di funzionamento.

Trattandosi di un’attività comunque aggiuntiva (“programma straordinario”), che non può essere pertanto ricondotta alla legislazione vigente, tale forma di copertura non appare corretta.

Sia per quanto riguarda i nuovi oneri, sia soprattutto per le maggiori entrate, la relazione tecnica si limita ad una mera elencazione degli importi recepiti nel testo legislativo, senza offrire alcuna indicazione circa il procedimento di quantificazione seguito e senza fornire in particolare alcun elemento che consenta di comprendere almeno i criteri di individuazione degli importi stessi.

L’art. 4 infine provvede all’unificazione delle competenze in materia di giochi e scommesse, da cui dovrebbe derivare, attraverso investimenti nel settore pubblicitario e

campagne promozionali (di cui non è indicato il costo) e una razionalizzazione della rete di gestione e dei sistemi informatici (di cui non sono quantificati i benefici finanziari), un maggior gettito netto per l'erario indicato dalla relazione tecnica in 18 milioni di euro per il 2003 e in 54 per il 2004.

La copertura del complesso degli oneri derivanti dagli articoli in esame è affidata per 700 milioni di euro (350 per il 2002 e altrettanti per il 2003) alla riduzione delle precedenti autorizzazioni di spesa recate dalla legge n. 16/2002 e dal decreto legislativo n. 112/1999, autorizzazioni che trovano riscontro nelle risorse stanziate in bilancio per provvedere alla remunerazione del servizio di riscossione secondo la normativa finora vigente: al riguardo, si fa tuttavia riferimento alle osservazioni contenute nella precedente relazione quadrimestrale della Corte a proposito della legge n. 16, ed in particolare alla circostanza che il decreto legislativo n. 112 non prevedeva un'espressa autorizzazione di spesa quantitativamente determinata, ma soltanto dei parametri per la sua successiva determinazione.

Per la parte residua (315 milioni di euro nel 2002, 497 nel 2003 e 352 nel 2004), oltre alle citate anticipazioni dovute per il 2002 dai concessionari della riscossione (260 milioni), vengono utilizzate pressoché nella loro interezza – considerata anche la quota destinata a coprire gli oneri dell'art. 11- le maggiori entrate derivanti dai maggiori accertamenti fiscali, in merito ai quali, come si è detto, non è fornito alcun elemento che consenta di effettuare valutazioni sulla realizzabilità degli importi indicati – e il maggior gettito del settore giochi e scommesse, settore i cui andamenti presentano particolari elementi di aleatorietà, che dovrebbero indurre ad una loro utilizzazione estremamente prudente a fini di copertura.

Si tratta di previsioni che, almeno per il 2002, non sembrano destinate a realizzarsi, posto che nei primi dieci mesi dell'anno, rispetto al corrispondente periodo del 2001, i versamenti per le entrate da accertamenti e controlli sono diminuiti di 454 milioni di euro e quelli per lotto, lotterie ed altre attività di gioco, di 448 milioni di euro.

Conclusivamente, le complesse interferenze finanziarie tra le norme in esame possono così riassumersi:

- a) La quota fissa da corrispondere ai concessionari è coperta con risorse di importo sostanzialmente pari a quelle già apposte in bilancio per finalità analoghe.
- b) Gli effetti positivi della nuova normativa sono resi disponibili già nel 2002 attraverso le anticipazioni imposte ai concessionari (da restituire nel biennio successivo) e destinati alla copertura del complesso dei nuovi oneri recati per il 2002 degli articoli da 1 a 4, nonché dall'art. 11.
- c) Per il 2003 ed il 2004, parte degli oneri relativi alle agevolazioni per l'acquisto di autoveicoli (art. 2) e tutti quelli destinati al credito di imposta in agricoltura (art. 11) sono coperti a mezzo dei maggiori accertamenti di cui all'art. 3.
- d) Il maggior aggio da corrispondere a partire dal 2003 è connesso ai maggiori accertamenti ed è pertanto automaticamente coperto dalle maggiori entrate: tuttavia, l'eccedenza di queste ultime per circa 200 milioni di euro, risultante dalla relazione tecnica, è pressoché interamente utilizzata per finanziare gli ulteriori oneri introdotti in sede di conversione (197 milioni per l'art. 1 comma 4 bis e 3 per l'art. 4 comma 2).
- e) Una ulteriore quota di nuovi oneri per il 2004 (circa 49 milioni di euro) è finanziata attraverso maggiori entrate derivanti da giochi e scommesse.

L'assoluta mancanza di informazioni circa il percorso logico che ha condotto alla determinazione dell'importo dei maggiori accertamenti, indicato nella relazione tecnica e recepito nel testo legislativo, e la aleatorietà degli introiti derivanti da giochi e scommesse, insieme con i dati avanti citati sui versamenti relativi ai primi dieci mesi del 2002, inducono a serie perplessità sulla sussistenza di quei requisiti di ragionevole certezza circa l'effettiva disponibilità delle risorse che dovrebbero presiedere alla individuazione delle modalità di copertura da adottare.

2) Contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate (art. 10)

Le nuove norme, che sostituiscono, integrandolo, l'art. 8 primo comma della legge finanziaria per il 2001, oltre ad indicare espressamente, a differenza delle precedenti, i settori di attività economica ammessi al beneficio del credito d'imposta, pongono dei limiti alla estensione del credito stesso e fissano limiti annui (tetti) complessivi di spesa (870 milioni di euro per il 2002 e 1.740 per ciascuno degli anni dal

2003 al 2006); consentono inoltre il cumulo del credito con gli incentivi previsti dalla c.d. legge “Tremonti-bis”.

Le relative risorse di copertura provengono dai fondi già stanziati in bilancio per le medesime finalità e dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa – anch'essa diretta alle medesime finalità – prevista dalla legge n. 208/1998, da ultimo rifinanziata con la tab. D della legge finanziaria per il 2001: non si tratta pertanto sostanzialmente di nuovi o maggiori oneri, ed anzi la fissazione di tetti di spesa ha lo scopo di restringere la portata finanziaria dell'agevolazione.

Tuttavia, almeno per quanto riguarda il 2002, le nuove disposizioni restrittive intervengono ad esercizio già avanzato, quando cioè la loro operatività può essere limitata dall'avvenuta realizzazione di investimenti aventi titolo a fruire delle agevolazioni previste senza limiti dalla normativa precedente.

Inoltre, nella perdurante mancanza di dati circa gli effetti sugli andamenti delle entrate degli incentivi previsti dalla legge n. 383/2001 (c.d. “Tremonti-bis”), mancano elementi a sostegno della tesi dell'effettiva neutralità finanziaria della rimozione del divieto di cumulo tra le due agevolazioni, apoditticamente asserita dalla relazione tecnica.

Per quanto riguarda le modalità di copertura, all'onere per il 2004 si fa fronte attraverso la riassegnazione all'esercizio stesso di risorse provenienti dalla riduzione di una autorizzazione di spesa relativa al 2003. Peraltro, l'utilizzazione a fini di copertura del meccanismo della riassegnazione – che, contrariamente a quanto affermato nella relazione tecnica, non sembra trovare fondamento nel d.P.R. n. 469/1999 - costituisce una deroga sostanziale al principio della annualità del bilancio ed al criterio della competenza finanziaria.

Il rinvio infine alla tab. D per la copertura degli oneri per gli esercizi 2005 e 2006, contenuto nel quinto comma, appare in contraddizione con la fissazione aprioristica di un tetto di spesa operata dal prima comma.

3) Contributi per gli investimenti in agricoltura (art. 11).

Si tratta dell'estensione alle imprese agricole che effettuano nuovi investimenti su tutto il territorio nazionale del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree

svantaggiate. Anche per tale agevolazione il contributo è determinato entro un limite massimo di spesa, pari a 85 milioni di euro per il 2002 ed a 175 per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

La parte preponderante degli oneri (75 milioni per il 2002 e 155 per ciascuno dei due anni successivi) è posta a carica del maggior gettito associato al potenziamento dell'attività di riscossione (art. 3), su cui si rinvia a quanto osservato al precedente punto 1).

La parte residua è coperta in parte con i fondi già stanziati in bilancio per le finalità dell'art. 8 della legge finanziaria per il 2001: qui peraltro, a differenza dei contributi per gli investimenti nelle aree svantaggiate previsti dall'art. 10, i fondi stessi non erano stanziati per finalità esattamente sovrapponibili alle nuove, e si è pertanto in presenza di una copertura, estranea alle norme contabili, su capitoli di bilancio.

Per quanto riguarda infine il 2004, viene disposta la riassegnazione di risorse provenienti dalla riduzione della stessa autorizzazione di spesa relativa al 2003 utilizzata per gli oneri recati dall'art. 10: si rinvia pertanto alle osservazioni formulate al precedente punto 2.

4) Disposizioni in materia idrica (art. 13).

L'art. 13 dispone (commi 1 e 2) un finanziamento di 8 milioni di euro per il 2002 a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia.

Alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del “Fondo da ripartire per l'orientamento e la modernizzazione del settore forestale e del settore agricolo”.

Come più volte osservato dalla Corte, la corretta riduzione dell'autorizzazione di spesa di un capitolo – fondo presuppone la cognizione delle risorse finanziarie in esso allocate al fine di individuare quelle effettivamente libere e la conseguente precisa indicazione delle singole voci o programmi di spesa che si intende ridurre.

Nel caso di specie, invece, come in numerosi casi analoghi, queste condizioni non sono soddisfatte e si è pertanto in presenza di una mera imputazione di oneri ad un capitolo di bilancio.

In sede di conversione del decreto, all'art. 13 sono state aggiunte, a seguito dell'approvazione di un emendamento governativo, alcune disposizioni di spesa non corredate da relazione tecnica.

In particolare, il comma 4-sexies destina al fondo di riassicurazione dei rischi atmosferici un finanziamento permanente di 10 milioni annui a partire dal 2002, individuando la relativa copertura "nell'ambito delle risorse finanziarie di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e 228".

Anche qui, in mancanza di qualsiasi ulteriore elemento di individuazione delle specifiche risorse cui si fa rinvio, la modalità di copertura adottata si risolve in una mera imputazione di oneri a risorse di cui peraltro, nel caso di specie, non è neppure individuata l'allocazione.

La presente relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) elenco delle leggi pubblicate nel quadrimestre;
- 2) esposizione dei nuovi oneri finanziari indicati dalle singole leggi;
- 3) ripartizione degli oneri stessi in relazione alle diverse forme di copertura;
- 4) 99 schede analitiche delle tipologie di copertura.

P. Sartori
IL RELATORE

M. Lanza
IL PRESIDENTE

Depositata in Segreteria il 22 NOV. 2002

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DALLA SEGRETERIA DELLE SEZIONI
RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO
22 NOV. 2002
ROMA.

P. Sartori
IL DIRIGENTE

Kepels Henkje Geleisen
IL DIRIGENTE

TAVOLA 1

ELENCO DELLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO
MAGGIO-AGOSTO 2002

N.	LEGGE (a) N.	DATA N.	GAZZ. UFF. N.	DATA N.	CONV D.L. n.	SCHEDA COPERTURA (b)	INIZIATIVA
1	82	6 mag. 02	105	7 mag. 02	22/2002		Gov.
2	90	7 mag. 02	109	11 mag. 02			Parl.
3	91	10 mag. 02	109	11 mag. 02	28/2002	1-2	Gov.
4	94	14 mag. 02	114	17 mag. 02		3	Gov.
5	96	17 mag. 02	115	18 mag. 02	36/2002		Gov.
6	99	21 mag. 02	120	24 mag. 02			Parl.
7	100	24 mag. 02	121	25 mag. 02	45/2002		Gov.
8	102	11 mag. 02	126 S.O.	31 mag. 02			Gov.
9	103	24 mag. 02	127	1 giu. 02			Parl.
10	104	27 mag. 02	127	12 giu. 02		4	Gov.
11	106	7 giu. 02	133	8 giu. 02	51/2002		Gov.
12	111	12 giu. 02	139	15 giu. 02		5	Parl.
13	112	15 giu. 02	139	15 giu. 02	63/2002	6-10	Gov.
14	116	15 giu. 02	140	17 giu. 02	64/2002	11-12	Gov.
15	117	12 giu. 02	141	18 giu. 02		13	Gov.
16	118	18 giu. 02	141	18 giu. 02	68/2002	14-18	Gov.
17	120	1 giu. 02	142	19 giu. 02		19-20	Gov.
18	131	2 lug. 02	156	5 lug. 02	81/2002		Gov.
19	133	2 lug. 02	157	6 lug. 02	83/2002		Gov.
20	134	2 lug. 02	157	6 lug. 02	85/2002	21-22	Gov.
21	136	18 giu. 02	158	8 lug. 02			Parl.
22	137	6 lug. 02	158	8 lug. 02			Gov.
23	140	11 lug. 02	162	12 lug. 02	92/2002		Gov.
24	141	19 lug. 02	169	20 lug. 02	97/2002	23	Gov.
25	145	15 lug. 02	172	24 lug. 02		24	Gov.
26	146	19 lug. 02	172	24 lug. 02			Parl.
27	148	11 lug. 02	173 S.O.	25 lug. 02		25	Gov.
28	149	11 lug. 02	173 S.O.	25 lug. 02			Gov.
29	151	11 lug. 02	174	26 lug. 02		26	Gov.
30	154	11 lug. 02	175	27 lug. 02		27	Parl.
31	156	26 lug. 02	176	29 lug. 02		28-29	Parl.
32	160	11 lug. 02	177	30 lug. 02			Gov.
33	162	29 lug. 02	178	31 lug. 02	105/2002		Gov.
34	166	1 ago. 02	181 S.O.	3 ago. 02		30-62	Gov.
35	167	11 lug. 02	183	6 ago. 02			Gov.
36	168	1 ago. 02	183	6 ago. 02	121/2002		Gov.
37	169	11 lug. 02	184	7 ago. 02			Gov.
38	170	11 lug. 02	184 S.O.	7 ago. 02			Gov.
39	171	11 lug. 02	184 S.O.	7 ago. 02			Gov.
40	172	31 lug. 02	184	7 ago. 02	108/2002	63-66	Gov.
41	173	1 ago. 02	184	7 ago. 02	107/2002		Gov.
42	174	30 lug. 02	185	8 ago. 02		67-70	Parl.

N.	LEGGE (a) N.	DATA N.	GAZZ. UFF. N.	DATA N.	CONV D.L. n.	SCHEDA COPERTURA (b)	INIZIATIVA
43	175	2 ago. 02	185	8 ago.02	126/2002	71	Gov.
44	176	11 lug. 02	186	9 ago.02			Gov.
45	177	11 lug. 02	186	9 ago.02			Gov.
46	178	8 ago. 02	187 S.O.	10 ago.02	138/2002	72-85 86-94	Gov.
47	179	31 lug. 02	189	13 ago.02			Gov.
48	180	30 lug. 02	190	14 ago.02			Gov.
49	181	2 ago. 02	190	14 ago.02			Gov.
50	182	1 ago. 02	191	16 ago.02		95	Gov.
51	183	2 ago. 02	191	16 ago.02		96	Gov.
52	185	1 ago. 02	193	19 ago.02	122/2002		Gov.
53	186	31 lug. 02	194	20 ago.02			Gov.
54	189	30 lug. 02	199	26 ago.02		97/99	

(a) Il titolo delle leggi recanti nuovi oneri finanziari è riportato nelle schede di copertura.

(b) Le leggi, per le quali è omessa l'indicazione del numero di scheda, non recano nuovi oneri finanziari espressi.

TAVOLA 2

ONERI FINANZIARI INDICATI DALLE LEGGI PUBBLICATE NEL PERIODO

MAGGIO-AGOSTO 2002

Numero legge	2002	2003	2004	Oneri pluriennali	Oneri permanenti (a regime)
91	7.220.000	7.220.000	7.220.000		7.220.000
94	136.832	136.832	136.832		136.832
104	16.190.924				
111	500.000	500.000	500.000		
112	6.064.490.646	1.500.000	1.500.000		1.500.000
116	677.660.885				
117	1.177.522				
118	198.546.844	27.522.844	27.522.844		a)
120	25.000.000	93.000.000	93.000.000		68.000.000
134	5.000.000				
141	400.000	200.000			
145	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000
148	274.240	230.855	230.855		230.855
151	7.230				b) 7.230
154	968.873	1.026.716	1.046.858		1.046.858
156	125.328.611	125.089.621	153.089.621		153.089.621
166	563.875.569	610.198.276	876.655.845	c)	18.583.000
172	84.662.402	44.192.112	36.159.167	c)	
174	4.750.000	3.500.000	3.500.000	c)	
176	966.810	966.810	966.810		966.810
178	1.672.502.000	2.805.514.000	2.310.514.000	c)	10.000.000
179	57.750.000	27.660.000	27.660.000		22.160.000
182	4.669.290	4.441.530	4.441.530	c)	
183	258.228	258.228	258.228		258.228
189	28.204.575	135.239.150	127.177.633		119.307.633
Totale	9.542.041.481	3.889.896.974	3.673.080.223		404.007.067

a) Per il rifinanziamento della spesa negli esercizi successivi è fatto espresso rinvio alla tab. D della legge finanziaria annuale.

b) Ogni quadriennio a decorrere dal 2006.

c) Gli oneri pluriennali sono indicati nelle rispettive schede.

TAVOLA 3

QUADRO RIASSUNTIVO DEI MEZZI DI COPERTURA
MAGGIO-AGOSTO 2002

	2002	2003	2004	TOTALE	%
FONDI SPECIALI:					
PARTE CORRENTE	155.891.135	268.252.742	293.011.367	717.155.244	4,19
C/ CAPITALE	682.017.413	662.432.120	923.889.689	2.268.339.222	13,26
TOTALE FONDI SPECIALI	837.908.548	930.684.862	1.216.901.056	2.985.494.466	17,45
RIDUZIONE PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE DI SPESA	1.408.409.459	1.050.000.000	1.903.000.000	4.361.409.459	25,50
NUOVE O MAGGIORI ENTRATE	390.511.182	653.739.481	508.944.471	1.553.195.134	9,08
ALTRE FORME DI COPERTURA	1.736.511.646	1.255.472.631	44.234.696	3.036.218.973	17,75
REGOLAZIONE DEBITORIA	5.168.700.646			5.168.700.646	30,22
TOTALE	9.542.041.481	3.889.896.974	3.673.080.223	17.105.018.678	100,00

SCHEDA N. 1

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 10 maggio 2002, n. 91.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 marzo 2002 n. 28, recante modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione.

Articolo 1

Comma 2

Oggetto della disposizione:

Esenzione dalle imposte di registro

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

→ Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze

I	ANNO→ 2002	Importo € 4.220.000
II	ANNO→ 2003	Importo € 4.220.000
III	ANNO→ 2004	Importo € 4.220.000

Onere a regime: 4,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2005.

CORR. PERM.

SCHEMA N. 2

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 10 maggio 2002, n. 91.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 marzo 2002 n. 28, recante modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione.

Articolo 1 Comma 3

Oggetto della disposizione:
Contributo unificato di iscrizione a ruolo

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

→ Accantonamento relativo al Ministero della giustizia

I	ANNO→	2002	Importo € 3.000.000
II	ANNO→	2003	Importo € 3.000.000
III	ANNO→	2004	Importo € 3.000.000

Onere a regime: 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2005.

CORR. PERM.

SCHEMA N. 3

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 10 maggio 2002, n. 94.

Integrazione all'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario di cui al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in materia di applicazione extradistrettuale dei magistrati ordinari.

Articolo 2 Comma 1

Oggetto della disposizione:
Copertura oneri

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

→ Accantonamento relativo al Ministero della giustizia

I	ANNO→	2002	Importo € 136.832
II	ANNO→	2003	Importo € 136.832
III	ANNO→	2004	Importo € 136.832

Onere a regime: 136.832 euro annui a decorrere dal 2005.

CORR. PERM.

SCHEDA N. 4

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 27 maggio 2002, n. 104.

Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470.

Articolo 4 Comma 1

Oggetto della disposizione:

Copertura oneri

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

→ Accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri

I ANNO→ 2002 Importo € 16.190.924

CORR. TEMP.

SCHEMA N. 5

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 15 giugno 2002, n. 111.

Concessione di un contributo alla Fondazione Laboratorio Mediterraneo.

Articolo 2 Comma 1

Oggetto della disposizione:

Copertura oneri

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

(X) Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

() Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

→ Accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze

I	ANNO→	2002	Importo € 500.000
II	ANNO→	2003	Importo € 500.000
III	ANNO→	2004	Importo € 500.000

CORR. TEMP.

SCHEMA N. 6

TIPOLOGIA DELLA COPERTURA

Legge 15 giugno 2002, n. 112.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture.

Articolo 4 bis Comma 8

Oggetto della disposizione:

Finanziamento della spesa sanitaria.

1. UTILIZZO DI ACCANTONAMENTI ISCRITTI NEI FONDI SPECIALI

- () Accantonamenti di parte corrente (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)
- (X) Accantonamenti di conto capitale (unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze)

VOCE:

→ Accantonamento relativo al Ministero della salute

I ANNO→ 2002 Importo € 5.168.700.646

REGOLAZ. DEBITORIA